

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLA BAITA ALPINI DI SANTA LUCIA E DEGLI SPAZI PUBBLICI INTERNI E LIMITROFI AL PARCO GIOCHI "IL DELFINO BLU" – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

L'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Santa Lucia Extra (d'ora innanzi: "Associazione"), con sede in Verona, Via Santa Elisabetta, 2, 37137 Verona, P. I. 93136530230, nella persona del Capogruppo *pro tempore* e legale rappresentante, Sig. Storchi Danilo, autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- il patto di sussidiarietà stipulato in data 29/12/2017 P.G. 396477 avente naturale scadenza in data 29/12/2020;
- la proposta di prosecuzione delle attività oggetto dell'ora citato patto, come rimodulata presentata dall'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Santa Lucia Extra P.G. 28446 del 22/01/2021, in ragione dei risultati positivi ottenuti dalla collaborazione in sussidiarietà,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e

valorizzazione di uno spazio pubblico, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla richiesta presentata dai proponenti in Comune PG. 28446, in data 22/01/2021.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

I proponenti si impegnano a svolgere interventi di cura e manutenzione ordinaria di parte della baita Alpini di Santa Lucia e degli spazi pubblici interni e limitrofi al parco giochi *Il Delfino Blu*.

Nello specifico:

- la pulizia, la cura, la custodia e la manutenzione della sala principale della Baita Alpini di Santa Lucia a favore della comunità;
- la gestione della sala di cui sopra, provvedendo a:
- l' apertura e chiusura della sala negli orari da comunicarsi alla Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.), di cui al successivo punto n. 4;
- organizzazione di un calendario per la fruibilità della sala da parte di Associazioni/soggetti altri, ai fini dello svolgimento di attività di carattere sociale ed aggregativo;
- la pulizia quotidiana, la cura e la manutenzione dei servizi igienici posti nella parte attigua all'ingresso della Baita, al fine di consentirne la fruibilità da parte della collettività che frequenti gli spazi sia del parco-giochi, sia della Baita;
- la pulizia e cura quotidiana dello spazio del parco-giochi *Il Delfino Blu*, provvedendo, altresì, alla piccola manutenzione ordinaria del verde;
- la pulizia quotidiana delle zone di percorrenza pubblica del sottopassaggio verso via Mantovana e del marciapiede di fronte all'ex Cinema *Alba*, contribuendo con la propria presenza a garantire la effettiva fruibilità ed il decoro dei luoghi;
- l'Associazione coopera, inoltre, per fornire supporto organizzativo allo svolgimento di iniziative sociali e ricreative legate alla Circoscrizione IV, quali le feste legate alle attività legate alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del quartiere; la celebrazione di festività, ricorrenze e commemorazioni storiche; le sagre di quartiere; la promozione di attività di solidarietà sociale, quali l'allestimento del banco alimentare.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE E REVOCA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

È onere dei proponenti, mediante il referente di cui al punto 4, dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, ai proponenti.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento dei servizi di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 780, del 23/02/2021, è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente patto, la d.ssa Paola Rossato, Coordinatore dei Servizi progettuali e culturali presso l'Unità Organizzativa Decentramento.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, i proponenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona del Sig. Danilo Storchi, Capogruppo *pro tempore* dell'Associazione per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della

collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dai proponenti come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui i proponenti vengano a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora i proponenti individuino un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione alla R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dai proponenti agli spazi oggetto del presente patto sono preventivamente comunicati alla R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e sono dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto, l'Associazione si impegna a tenere in considerazione le indicazioni rese, per competenza, dalla R.U.P. nominata.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

I proponenti si impegnano a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del Patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che potranno essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dai proponenti, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con i proponenti, che, a tal fine, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

9. RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle eventuali informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza nel suddetto spazio da parte dei medesimi collegato alle attività da essi direttamente organizzate.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto all'Associazione deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto e di cui al punto n. 2.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente patto lo Statuto dell'Associazione, conservato agli atti

Verona, 02/03/2021

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Associazione Nazionale Alpini *Gruppo
Santa Lucia Extra*
sig. Danilo Storchi